

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'

<i>FASI</i>	<i>TEMPI</i>	<i>PERSONE COINVOLTE</i>	<i>ATTIVITA'</i>
ORIENTAMENTO ALUNNI IN ENTRATA	Maggio/Giugno a.s. precedente ed in corso Dicembre/ Gennaio a.s. in corso	Dirigente Scolastico Funzione Strumentale all'Inclusione Docenti curricolari e di sostegno Alunni	Visita dell'alunno e della famiglia della struttura scolastica e dei laboratori, per avere un primo contatto conoscitivo. Open Day di accoglienza per gli alunni e per i genitori per presentare l'offerta formativa della scuola.
ISCRIZIONI - CONSEGNA CERTIFICAZIONI	Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali	Famiglia Assistente Amministrativo addetto alle iscrizioni Funzione Strumentale all'Inclusione	La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria della scuola facendo pervenire la certificazione richiesta: Ⓢ DPCM 185/06; Ⓢ Certificazione L104/92; Ⓢ Profilo di Funzionamento Ⓢ Richiesta di eventuale assistente alle autonomie di base e/o assistente educativo e/o alla comunicazione.
DISAMINA E VALUTAZIONE	Settembre	GLI (Gruppo Lavoro Inclusione): - Dirigente Scolastico - Rappresentante dell'Azienda Sanitaria - Funzione Strumentale per l'Inclusione - Docenti di sostegno e docenti curricolari. Ci si può avvalere della consulenza e del supporto delle Associazioni delle persone con disabilità	Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente d'apprendimento idoneo alle necessità degli alunni, esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alle programmazioni adottate. Indica le modalità di coordinamento degli interventi, predisporre schede operative e il PEI.
ACCOGLIENZA	Settembre	Riunione del Dipartimento di sostegno (GLH)	Disamina della normativa in vigore sull'Inclusione. Studio ed individuazione di strategie e azioni didattico/operative per favorire l'inclusione degli alunni diversamente abili nell'Istituzione Scolastica attraverso una sinergia con Enti locali, ASL e famiglie. Viene curata l'accoglienza dei nuovi iscritti per un positivo inserimento nella nuova scuola (sensibilizzazione gruppo classe, conoscenza del nuovo contesto scolastico e degli spazi

			dedicati). Tutti i docenti della classe effettuano le prime osservazioni e programmano le attività di accoglienza, predisponendo attività che prevedano la valorizzazione di tutte le diversità viste come fonte di crescita e ricchezza per tutti.
FASE OPERATIVA	Settembre/Giugno	GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) C.d.C GLH	Riunione GLI con tutte le componenti previste dalla normativa per stabilire le linee operative per favorire l'integrazione/inclusione. Nelle classi prime i GLH sono integrati dall'insegnante di sostegno e dagli Operatori dell'ASL della Scuola Primaria di provenienza degli alunni. Predisposizione PEI GLH per: - linee-guida stesura PEI
VERIFICA IN ITINERE	Febbraio/Marzo	GLH	Gruppi H Operativi per verifica in itinere
PROVE INVALSI	Aprile	Docenti di sostegno	Valutazione della possibilità di sostenere o meno le prove INVALSI per gli alunni con disabilità. (In caso di PEI differenziato, il docente di sostegno prevede una prova specifica e personalizzata per l'alunno).
VERIFICA FINALE	Maggio	C.d.C	Verifica del P.E.I.
ESAME DI STATO	Maggio/Giugno	Docenti di sostegno Docenti curricolari	Predisposizione delle prove. Valutazione della tipologia e delle modalità di verifica coerenti con gli obiettivi del P.E.I.

DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica. È un documento propedeutico alla redazione del PEI.	È redatto dall' unità di valutazione multidisciplinare , di cui DPR 24 febbraio 1994, sulla base della certificazione di disabilità inviata dai genitori. L'unità di valutazione multidisciplinare è composta da: 1. Un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; 2. Uno specialista in	È redatto dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio – psico – sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)

	<p>neuropsichiatria infantile;</p> <p>3. Un terapeuta della riabilitazione;</p> <p>4. Un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.</p> <p>Alla redazione del PF collaborano i genitori dell'alunno e un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata dal soggetto interessato.</p> <p>Il PF va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia.</p> <p>Può essere, inoltre, aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona disabile.</p>	
<p>Il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.), ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi speciali che presentano gli alunni. In esso vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Viene redatto sulla base dei dati derivanti dal Profilo di Funzionamento.</p> <p>Gli interventi propositivi sui piani: didattico-educativo, riabilitativo, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola, vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità e risorse comunque disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).</p>	<p>Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell'ASL, compresi gli operatori addetti all'assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 art.5).</p>	<p>Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di handicap - di norma non superiore a due mesi - viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale. E' un atto che viene verificato nel corso dell'anno e adattato per essere rispondente alle specifiche esigenze emergenti.</p>
<p>VERIFICA FINALE</p>	<p>Insegnanti di Sostegno e curricolari (C.d.C.)</p>	<p>A fine anno scolastico.</p>
<p>VERBALI DEL GLH</p>	<p>Docente di Sostegno.</p>	<p>Ad ogni incontro programmato nel corso dell'anno scolastico.</p>

PERCORSI DIDATTICI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Il diverso grado di disabilità degli alunni implica, a seconda dei casi, tre possibili percorsi didattico-educativi:

1. **Percorso paritario:** prevede il raggiungimento degli obiettivi programmati per la classe in tutte le materie, modificando: strategie, metodologie e strumenti utilizzati.
2. **Percorso semplificato o “per obiettivi minimi”:** prevede la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline (L. n° 104/92, art. 16, comma 1), modificando strategie, metodologie e strumenti utilizzati. L'alunno partecipa a tutte le attività programmate per la classe. Per tali alunni, le verifiche effettuate durante l'anno scolastico possono consistere in prove semplificate o prove equipollenti.

Le prove equipollenti possono consistere in:

- Mezzi diversi: le prove possono ad esempio essere svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
- Modalità diverse: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (risposta multipla, vero/falso, risposta breve, corrispondenza, completamento di un testo, ecc.)
- Contenuti differenti da quelli proposti alla classe.
- Tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94)

3. Percorso differenziato: vale a dire con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni. La valutazione sarà conforme agli obiettivi previsti dal P.E.I. e, per l'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione, la sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Gli alunni disabili sono ammessi all'esame di Stato anche avendo avuto l'esonero dalle prove Invalsi.

È previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all'esame. Tale attestato costituisce un titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale ed è valido ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

FREQUENZA SCOLASTICA

Per gli alunni che necessitano di terapie in orario scolastico, o per gli alunni che per valide ragioni non possono frequentare tutto l'orario scolastico, è possibile stabilire un tempo scuola ridotto. Questo deve essere condiviso dalla famiglia e dalla scuola, approvato dal Dirigente scolastico ed indicato nel PEI.

Per gli alunni che si assentano regolarmente durante la settimana per seguire delle terapie deve essere presentato in Segreteria un certificato steso dall'Ente di riferimento che effettua i

trattamenti riabilitativi e/o terapeutici (Associazione Centri VCO, ASL,...).

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Come da normative in vigore (Legge 104/92) "gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645 dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del Consiglio di Classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della Scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

I docenti del Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenessero opportuno, e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno, precisamente: la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo anche durante le ore notturne. Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell'alunno, con o senza accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori e del servizio di NPI (Neuropsichiatria Infantile) del territorio di competenza.